



STATUTO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 LUGLIO 2015,
N.59-I708**

TITOLO I - NATURA, SCOPO E VINCOLO ASSOCIATIVO

- art. 1 - Costituzione e Scopi
- art. 2 - Comprensorio
- art. 3 - Intese, accordi e programmi
- art. 4 - Catasto consortile
- art. 5 - Vincolo associativo
- art. 6 - Obblighi dei consorziati
- art. 7 - Disciplina Consorziata e Collegio Arbitrale

TITOLO II - COMPRENSORIO E SUA ARTICOLAZIONE

- art. 8 - Confini, zone e classificazione delle aree irrigate
- art. 9 - Gestione Separata Bonifica

TITOLO III - ORGANI DEL CONSORZIO

- art. 10 - Organi del Consorzio
- art. 11 - Assemblea Generale
 - I DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
- art. 12 - Composizione
- art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo
- art. 14 - Attribuzioni
 - II DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- art. 15 - Composizione
- art. 16 - Quorum costitutivo e deliberativo
- art. 17 - Attribuzioni
 - III DEL PRESIDENTE
- art. 18 - Il Presidente
 - IV DELLE AMMINISTRAZIONI DISTRETTUALI
- art. 19 - Composizione
- art. 20 - Quorum costitutivo e deliberativo
- art. 21 - Attribuzioni
 - V DEI COMITATI DELLE ZONE
- art. 22 - Composizione
- art. 23 - Quorum
- art. 24 - Attribuzioni
 - VI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- art. 25 - Composizione
- art. 26 - Quorum costitutivo e quorum deliberativo
- art. 27 - Attribuzioni
- art. 28 - Norme speciali
- art. 29 - Convocazioni, deliberazioni, pubblicazioni e ricorsi
- art. 30 - Ricorsi interni avverso le delibere degli organi consorziali
 - VII ELEZIONI DEGLI ORGANI CONSORTILI
- art. 31 - Cause

- art. 32 - Eleggibilità, decadenza e sostituzione
- art. 33 - Sostituzione degli Amministratori decaduti o dimissionari o deceduti
- art. 34 - Diritto di voto
- art. 35- Turni elettorali

TITOLO IV - GESTIONE

VII DEL DIRETTORE GENERALE

- art. 36 - Attribuzioni

TITOLO V - REGOLAMENTI

- art. 37 - Regolamento Operativo Generale
- art. 38 - Regolamento Contributivo - Contabile
- art. 39 - Regolamento Elettorale
- art. 40 - Attività dell'Associazione nell'area classificata di bonifica
in sovrapposizione con altri Enti
- art. 41 - Subutenti
- art. 42 - Utenti esterni

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 43

TITOLO I - NATURA, SCOPO E VINCOLO ASSOCIATIVO

Art. I - Costituzione e Scopi

1. L'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia è un Consorzio d'irrigazione e bonifica, costituito in data 25/01/2000 con decreto n. 11 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ai sensi della Legge Regionale 9/8/1999 n. 21 e modificato con D.C.R. 16/2/2005 n. 414-5592, in seguito a scissione parziale ed è ente di diritto privato di interesse pubblico.

2. L'Associazione ha sede in Vercelli.

3. Costituiscono scopi istituzionali quelli previsti dagli articoli 46, 47 e 48 della L.R. 21/99, ed in particolare: l'approvvigionamento, l'utilizzazione, la conservazione, la regolazione e la distribuzione delle acque, la salvaguardia del territorio, dell'ambiente e delle risorse naturali, la difesa e conservazione del suolo, e la collaborazione per la valorizzazione delle produzioni agricole, in accordo con le autorità e gli enti competenti in materia.

4. Sono altresì scopi dell'Associazione gli studi per le risorse idriche e la realizzazione e gestione delle relative attività compresi il controllo degli acquiferi, la depurazione, il riutilizzo delle acque reflue, la produzione di energia da fonti rinnovabili e gli acquedotti.

5. Per il conseguimento dei predetti scopi l'Associazione in particolare provvede, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 40:

- a) alla progettazione ed all'esecuzione in concessione delle opere irrigue e di bonifica di competenza statale e regionale nonché di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio;
- b) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere suddette;
- c) allo studio, programmazione, progettazione, esecuzione e gestione delle opere di difesa del suolo e di tutela e salvaguardia del territorio;
- d) all'esecuzione e alla manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque al fine di dare piena funzionalità alle opere pubbliche o di interesse collettivo;
- e) all'assistenza della proprietà consorziata, su richiesta e per conto dei consorziati, nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario volontarie od obbligatorie anche comuni a più fondi e nel conseguimento delle relative provvidenze comunitarie, statali e regionali;
- f) all'esecuzione, su richiesta e per conto dei consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera nonché alla manutenzione delle medesime semprechè, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
- g) alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica delle aree classificate e del piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione;
- h) alla promozione della ricomposizione delle proprietà frammentate ai sensi del capo IV del Regio Decreto 13.2.1933 n. 215 e degli artt. 14 e 46 della Legge Regionale 9.8.1999 n. 21;
- i) a svolgere l'attività di riordino irriguo e ad assumere, se debitamente autorizzato, le funzioni di polizia idraulica nonché quelle di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;
- j) alla realizzazione di attività finalizzate alla difesa, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole del comprensorio, compresa la promozione, costituzione e

partecipazione a cooperative e ad altri organismi associativi.

- k) all'assolvimento di tutte le attività di bonifica nella area classificata di esclusiva pertinenza;
- l) all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 40 nell'ambito della zona di sovrapposizione.

6. Quale concorso alla azione pubblica, l'Associazione promuove la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle delle reti di bonifica, nelle aree di propria esclusiva competenza, mediante azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.

7. Quale ulteriore concorso all'azione pubblica, l'Associazione può svolgere, a seguito di opportuna convenzione con gli Enti preposti che riconoscano adeguati compensi, attività inerenti alla Protezione Civile e alla difesa idraulica del territorio.

8. L'Associazione potrà anche richiedere, secondo le procedure previste dalla L.R. 21/99, il riconoscimento della classifica di bonifica del proprio comprensorio, o di parte di esso, non ancora classificato.

9. L'Associazione, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 21/99, svolge altresì i compiti di polizia idraulica e le funzioni di cui al titolo VI del R.D. 368/1904.

10. Per conseguire i fini di cui al presente articolo, fermo restando il principio della responsabilità limitata, l'Associazione può promuovere o costituire Società ed acquisire partecipazioni in soggetti pubblici o privati che godano della limitazione della responsabilità patrimoniale e perseguano scopi connessi a quelli di cui al presente articolo.

Art.2 - Comprensorio

1. Il comprensorio d'irrigazione dell'Associazione è individuato nella planimetria allegata al presente Statuto. Sono indicate in tinta gialla le aree in cui l'attività dell'Associazione è regolamentata dal successivo articolo 40.

2. Il comprensorio di bonifica è limitato alle aree classificate di bonifica comprese nel limite territoriale dell'Associazione ad esclusione di quelle classificate di bonifica con D.M.n. 1458 del 2 maggio 1931.

Art.3 - Intese, accordi e programmi

1. L'attività dell'Associazione sul proprio comprensorio si attua nelle forme più ampie di collaborazione e concertazione con tutti gli Enti istituzionali preposti e nei principi delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, anche attraverso intese, accordi e programmi per il perseguimento dei fini delineati dal presente Statuto e con i limiti sanciti dal successivo art. 40.

Art.4 - Catasto consortile

1. Presso l'Associazione è istituito il catasto consortile irriguo, al fine di individuare tutti i terreni dei consorziati del comprensorio.

2. Nelle aree di nuova classificazione di bonifica il catasto consortile viene redatto ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 21/99.

3. Il regolamento disciplina le modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto.

Art.5 -Vincolo associativo

1. Sono consorziati tutti i proprietari dei terreni siti nel comprensorio di cui all'art. 2 o i titolari di diritti reali e personali di godimento e, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, anche i titolari di rapporti d'affitto e locazione che traggono beneficio dalle attività dell'Associazione previste dal presente Statuto.

2. Ciascun consorziato è tenuto a partecipare, in ragione del beneficio che trae dall'attività dell'Ente, agli oneri annuali di gestione secondo la modalità di cui al Regolamento Contributivo-Contabile.

3. Il proprietario, l'affittuario ed il titolare di diritti reali o personali di godimento sono obbligati in solido al pagamento dei contributi fatto salvo l'obbligo dell'Associazione di esigere prima il pagamento dall'affittuario o dal titolare di diritti reali o personali di godimento.

4. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo sono determinati con i criteri previsti dal "Regolamento Contributivo - Contabile " di cui al successivo art. 38.

5. Nelle zone classificate di bonifica in cui opera il consorzio, ad esclusione di quelle classificate di bonifica con D.M. n. 1458 del 2 maggio 1931, si applica l'art. 15 della l.r. 21/99.

Art. 6 - Obblighi dei consorziati

1. I Consorziati hanno l'obbligo di consentire all'Associazione l'esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la manutenzione, l'esercizio e la razionalizzazione degli impianti in gestione.

2. L'Associazione procederà allo svolgimento dell'attività consortile avendo cura di arrecare il minore danno possibile e corrispondendo le relative indennità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Nessun divieto potrà mai essere contrapposto al personale dell'Associazione per il transito pedonale o con mezzi meccanici su fondi di proprietà dei Consorziati o lungo le sponde dei canali per lo svolgimento delle attività consortile.

4. Rimangono a carico dei Consorziati le opere e i lavori che interessino esclusivamente le loro singole proprietà purché non in contrasto con i più generali interessi dell'Associazione.

5. L'Associazione può sempre stabilire le particolari modalità con cui i Consorziati debbano eseguire lavori ed opere, al fine di coordinare l'uso dell'acqua al sistema e all'interesse generale dell'irrigazione.

6. Nel caso in cui il Consorzio ometta di eseguire, nel termine che gli sia stato prefisso, le opere ed i lavori di cui al precedente comma, oppure non si uniformi nella loro esecuzione alle istruzioni e norme che gli siano state prescritte, l'Associazione ha piena facoltà di provvedere direttamente alla loro esecuzione a spese del Consorzio stesso.

7. L'attuazione delle norme descritte nel presente articolo sono disciplinate nel dettaglio dal "Regolamento Operativo Generale".

Art. 7 - Disciplina Consorziale e Collegio Arbitrale

1. La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i Consorziati, fra i consorziati stessi, ed i propri Concessionari, nonché tutte le questioni discendenti dalla mancata osservanza della disciplina consorziale, derivante dalle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti di cui ai successivi artt. 37, 38 e 39 sono devolute al giudizio del Collegio degli Arbitri.

2. Il Collegio degli Arbitri, il cui funzionamento è disciplinato dal "Regolamento Operativo Generale", è nominato dal Consiglio dei Delegati che ne fissa l'emolumento ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e due membri supplenti.

3. Gli Arbitri restano in carica 5 anni e sono sempre rieleggibili.

4. Il ricorso al Collegio degli Arbitri, nelle more del giudizio finale, non sospende l'esecutorietà delle determinazioni assunte dal Consorzio.

TITOLO II - COMPENSORIO E SUA ARTICOLAZIONE

Art. 8 - Confini, zone e classificazione delle aree irrigate

1. Il comprensorio dell'Associazione è suddiviso in Zone, così come definite dal "Regolamento Operativo Generale", in considerazione di criteri idrografici in modo che rispondano organizzativamente alla omogeneità dell'irrigazione ed al migliore utilizzo della risorsa idrica.

2. Il comprensorio dell'Associazione può comprendere altresì l'area classificata di bonifica di esclusiva pertinenza a seguito della classificazione ai sensi dell'art. 7 della legge n.21/99.

3. I beni immobili censiti a catasto consortile, irrigati o irrigabili dalle opere gestite dal Consorzio sono accorpati in unità territoriali opportunamente delimitate per favorire l'efficienza operativa sul territorio e così classificate:

- a) "Distretti", se costituite da fondi facenti capo a utenze diverse;
- b) "Tenimenti Isolati", se costituite da fondi facenti capo ad un'unica utenza accorpata o ad un unico soggetto giuridico nel rispetto delle autonomie gestionali esistenti.

5. Le unità territoriali accedono ai servizi erogati dal Consorzio secondo le modalità previste dal "Regolamento Operativo Generale" riconoscendo al Consorzio, nel rispetto dei principi sanciti dal precedente art.6, un contributo annuale quantificato con i criteri previsti dal "Regolamento Contributivo - Contabile".

Art. 9 - Gestione Separata Bonifica

1. L'Associazione svolge altresì l'attività di bonifica prevista e disciplinata dalle Leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali in materia nell'area di propria esclusiva competenza.

2. E' istituita a tale scopo ed ai sensi dell'art. 47 della L.R. 21/99 comma 1 e 2, la Gestione Separata Bonifica con predisposizione di apposita struttura contabile secondo le previsioni del Regolamento Contributivo - Contabile di cui all'art. 38.

3. Tutte le delibere relative alla Gestione di cui al precedente comma vengono assunte dagli organi dell'Associazione secondo la composizione specifica prevista agli articoli 13 e 16.

TITOLO III - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 10 - Organi del Consorzio

1. Sono Organi istituzionali:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio dei Delegati;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente.

2. Sono Organi di gestione locale e di indirizzo amministrativo:

- a) i Presidenti di Distretto;
- b) le Amministrazioni Distrettuali;
- c) i Comitati delle Zone.

3. E' Organo istituzionale di controllo il Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Gli Organi del Consorzio rimangono in carica 5 anni.

Art. 11 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale viene convocata ogni 5 anni o quando viene sciolta per l'elezione del Consiglio dei Delegati in conformità alle previsioni del presente Statuto e del Regolamento Elettorale.

2. Fanno parte dell'Assemblea Generale tutti i Consorziati aventi diritto di voto ai sensi di quanto previsto dai successivi articoli 32 e 34.

I DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art. 12 - Composizione

1. Il Consiglio dei Delegati è composto da sessanta membri eletti con i criteri previsti dal "Regolamento Elettorale" e suddiviso equamente tra zone.

2. A ciascuna zona è attribuita l'elezione di un numero di componenti proporzionale, per metà, alla superficie consorziata e, per metà, alla partecipazione nelle spese della Direzione Generale risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato. Le unità frazionate a seguito del riparto sono attribuite alle zone che conseguiranno i maggiori resti.

Nell'ambito della zona il numero dei componenti del Consiglio dei Delegati è ripartito tra Distretti e Tenimenti Isolati in ragione proporzionale, per metà alla superficie consorziata e, per metà, alla partecipazione come sopra precisata.

3. Ai membri eletti si aggiungono, ai sensi dell'art. 47 comma 3 della Legge Regionale del Piemonte 9/8/1999 n.21 e per le sole deliberazioni attinenti alla Gestione Separata di cui al precedente art.10, un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica.

Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo

1. Il Consiglio dei Delegati è validamente costituito per l'ordinaria amministrazione se è presente la maggioranza dei suoi membri in prima convocazione, con qualsiasi numero in seconda.
2. Il Consiglio dei Delegati è validamente costituito per la straordinaria amministrazione, in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei suoi membri ed in seconda convocazione se sono presenti la metà più uno.
3. Le deliberazioni ordinarie vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti, quelle straordinarie a maggioranza assoluta dei Delegati.
4. Per l'adozione delle deliberazioni riguardanti l'attività della Gestione Separata Bonifica votano anche i rappresentanti, se nominati, degli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica. Tali rappresentanti contribuiscono a formare, limitatamente a tali deliberazioni, il quorum costitutivo e deliberativo previsto.
5. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente dell'Associazione.

Art. 14 - Attribuzioni

1. Il Consiglio dei Delegati, in via ordinaria:
 - a) elegge, tra i membri eletti, il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente;
 - b) elegge, tra i membri eletti, i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina, fissandone gli emolumenti, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti di propria competenza di cui almeno uno degli effettivi iscritto nel registro dei revisori legali, e, tra i membri effettivi iscritti, nomina il Presidente del Collegio;
 - d) nomina i componenti del Collegio degli Arbitri e ne fissa il compenso;
 - e) approva il bilancio preventivo, il bilancio di assestamento e il bilancio consuntivo;
 - f) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) delibera la costituzione di Società o la partecipazione qualificata in Enti, Società od Associazioni nei limiti di cui al presente Statuto;
 - h) convoca l'Assemblea Generale per indire le elezioni nei casi previsti dal successivo art. 31;
 - i) accerta le infrazioni alla disciplina consorziale per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 32 comma 2. con facoltà di sciogliere le Amministrazioni distrettuali quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti o non si uniformino alle deliberazioni del Consiglio dei Delegati stesso o del Consiglio di Amministrazione od in caso di irregolarità o trascuratezza delle funzioni distrettuali, nominando un Commissario a spese delle amministrazioni stesse.
2. Il Consiglio dei Delegati, in via straordinaria:
 - a) approva le modifiche ai Regolamenti previsti dai successivi artt. 37, 38 e 39;
 - b) delibera l'assunzione di mutui e fidejussioni con onere a carico del Consorzio;
 - c) delibera le modifiche dello Statuto.

II DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.15 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri, indicati congiuntamente dai Delegati eletti nelle Zone equamente distribuiti rispettivamente tra le Zone, i rappresentanti dei Tenimenti Isolati, i rappresentanti dei Distretti Irrigui e comprende nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art.16 - Quorum costitutivo e deliberativo

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri.

2. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

3. Per l'adozione delle deliberazioni riguardanti l'attività della Gestione Separata Bonifica votano anche i rappresentanti, se nominati, degli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica. Tali rappresentanti contribuiscono a formare, limitatamente a tale deliberazione, il quorum costitutivo e deliberativo previsto.

4. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.

Art.17 - Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca il Consiglio dei Delegati quando si rende necessario per adempiere a quanto previsto dal presente Statuto, per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio di assestamento e del bilancio consuntivo, ovvero quando richiesto da un terzo dei componenti il Consiglio medesimo;
- b) adotta in via di urgenza i provvedimenti del Consiglio dei Delegati, riferendone allo stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;
- c) delibera sui documenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Delegati;
- d) nomina ed eventualmente revoca il Direttore Generale ed assume eventuali azioni disciplinari nei suoi confronti;
- e) provvede, su conforme proposta del Direttore Generale, all'assunzione, alle promozioni ed al licenziamento del personale subalterno;
- f) adotta, su proposta del Direttore Generale, i provvedimenti disciplinari gravi nei confronti del personale subalterno;
- g) stabilisce le aliquote contributive sulla base del bilancio preventivo, del bilancio di assestamento e del "Regolamento Contributivo - Contabile", in modo che tutti i costi di competenza di ciascun anno di gestione siano compensati dagli importi delle aliquote stesse;
- h) approva tutti i progetti necessari per l'attuazione dei programmi dell'Associazione, le perizie di variante e le domande di concessione;
- i) affida in appalto e subappalto, quando previsto, lavori, forniture e servizi;
- j) designa i procuratori ed i consulenti dell'Associazione ed in attuazione di disposizioni di legge nomina i relativi Responsabili in conformità alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici;
- k) delibera sugli acquisti e sulla vendita di beni immobili e sugli acquisti di beni strumentali di natura straordinaria;

- l) delibera sui contratti, sulle convenzioni che impegnino l'Associazione nei confronti di terzi;
- m) delibera sulle azioni legali da promuovere;
- n) delibera sugli accordi di programma, stipulati ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267, che impegnino l'Associazione; o delibera sulla definizione e sulla modifica delle unità territoriali di cui all'art. 9, comma 3.
- p) delibera sulla costituzione delle nuove aggregazioni territoriali, ed approva i relativi "Regolamenti Operativi";
- q) recepisce dai Comitati di Zona, esigenze di natura straordinaria trascendenti le possibilità delle amministrazioni locali, ne valuta le priorità e predispone la programmazione dell'attività dell'Ente secondo le disposizioni di legge in materia ed i relativi aggiornamenti, garantendo l'omogeneità degli interventi su tutto il comprensorio;
- r) predispone le modifiche ai "Regolamenti" di cui ai successivi artt. 37, 38, 39 e li sottopone al Consiglio dei Delegati per l'approvazione;
- s) determina gli importi da corrispondere per le indennità di cui all'art. 7 comma 2;
- t) approva i modelli delle schede elettorali;
- u) approva gli atti di concessione e la relativa tabella dei corrispettivi;
- v) delega, ove ritenuto opportuno, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei componenti stessi;
- w) nomina il rappresentante dell'Associazione nelle società ed in Enti costituiti o compartecipati.

III DEL PRESIDENTE

Art. 18 - Il Presidente

I. Il Presidente dell'Associazione:

- a) è il Legale Rappresentante dell'Ente;
- b) presiede il Consiglio dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed i Comitati;
- c) convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritenga necessario e quando venga richiesto da un terzo dei componenti il Consiglio medesimo;
- d) adotta in via di urgenza i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione degli atti di cui all'art. 17 lettera b), riferendone allo stesso per la ratifica nella sua prima adunanza da convocarsi entro 30 giorni;
- e) controlla che la gestione esecutiva affidata al Direttore Generale sia svolta in conformità dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e delle indicazioni fornite dai Comitati delle Zone.

2. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

IV DELLE AMMINISTRAZIONI DISTRETTUALI

Art. 19 - Composizione

I. L'Amministrazione Distrettuale è eletta secondo le modalità previste dal "Regolamento Elettorale" di cui al successivo art. 39 ed è composta da:

- a) 7 membri, quando i consorziati del Distretto sono in numero superiore a 200;
- b) 5 membri, quando i consorziati del distretto sono in numero compreso tra 50 e 200;
- c) 3 membri negli altri casi.

Art.20 - Quorum costitutivo e deliberativo

1. L'Amministrazione Distrettuale è validamente costituita se è presente la maggioranza dei suoi membri in prima convocazione, con qualsiasi numero in seconda.
2. L'Amministrazione Distrettuale delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.
4. Salvo i casi previsti dal "Regolamento Operativo Generale" di cui al successivo art. 37, le decisioni assunte vengono ratificate e rese esecutive dal Consiglio di Amministrazione.

Art.21 - Attribuzioni

1. L'Amministrazione Distrettuale:
 - a) nomina, tra i membri eletti, il Presidente di Distretto ed il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - b) è responsabile dell'aggiornamento del catasto degli utenti;
 - c) stabilisce le direttive per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete irrigua distrettuale, ne cura l'attuazione, ed esperisce le incombenze amministrative e tecniche con l'eventuale ausilio degli uffici centrali dell'Associazione, se richiesto;
 - d) stabilisce le particolari modalità con cui gli utenti distrettuali debbono eseguire lavori di manutenzione ordinaria riguardanti i canali di pertinenza distrettuale e, nel caso in cui l'utente ometta di eseguire nel termine che gli sia stato prefisso le suddette opere e lavori, oppure non si uniformi nella loro esecuzione alle istruzioni e norme che gli siano state prescritte, ha facoltà di provvedere direttamente alla loro esecuzione a spese dell'utente stesso;
 - e) determina, ogni anno, nel periodo stabilito dal "Regolamento Operativo Generale", il quantitativo d'acqua da richiedere all'Associazione ed eventualmente, in caso di bisogno durante l'anno, quella di integrazione;
 - f) stabilisce l'ordine da osservarsi nell'irrigazione del territorio distrettuale ed i turni d'irrigazione da rispettare in caso di scarsità d'acqua, secondo criteri di imparzialità e di razionalità d'uso;
 - g) determina le aliquote di riparto della contribuzione all'Associazione tra i consorziati del Distretto, secondo i principi ed i criteri sanciti dal "Regolamento Contributivo";
 - h) rappresenta al proprio Comitato di Zona, eventuali necessità straordinarie trascendenti le possibilità operative ed economiche locali.
2. Il Presidente di Distretto:
 - a) rappresenta il Distretto nei rapporti con l'Associazione, con gli altri Distretti, con le aggregazioni, con i consorziati e con i terzi per ciò che concerne l'amministrazione locale;
 - b) gestisce il personale subalterno locale, utilizzando le risorse finanziarie attribuite dall'Amministrazione Distrettuale;
 - c) è datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, nei confronti del personale dipendente impiegato nel Distretto Irriguo.A tal fine il Presidente del Distretto Irriguo può utilizzare le risorse economiche e finanziarie derivanti dai contributi irrigui incassati dal Distretto Irriguo al fine di sostenere tutte le spese ritenute opportune e necessarie per far fronte al rispetto delle norme in

materia di sicurezza sul lavoro prescritte dalle disposizioni vigenti.

3. Le Amministrazioni sono sciolte dal Consiglio dei Delegati distrettuali quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti o non si uniformino alle deliberazioni del Consiglio dei Delegati stesso o del Consiglio di Amministrazione od in caso di irregolarità o trascuratezza delle funzioni distrettuali. In tal caso, il consiglio stesso nomina un commissario che provvede a spese di esse.

V DEI COMITATI DELLE ZONE

Art.22 - Composizione

1. I Comitati delle Zone, convocati e presieduti dal Presidente dell'Associazione, sono costituiti per ciascuna delle zone dai Presidenti delle Amministrazioni Distrettuali e dai Rappresentanti dei consorziati costituiti in Tenimento Isolato.

Art.23 - Quorum

1. Il Comitato è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Art.24 - Attribuzioni

1. Il Comitato:

- a) vigila sulla migliore gestione della rete comune della Zona;
- b) individua e censisce tutte le iniziative da realizzare e le sottopone al Consiglio di Amministrazione.

VI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.25 - Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:

- a) 3 membri effettivi, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte e di cui uno scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali;
- b) 2 membri supplenti, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte e di cui uno scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali;

2. Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio dei Delegati ed i dipendenti dell'Associazione, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

3. I Revisori durano in carica 5 anni e sono sempre rieleggibili.

Art.26 - Quorum costitutivo e quorum deliberativo

1. Il Collegio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri effettivi.

2. Il Collegio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Revisori presenti.

3. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.

Art.27 - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, presieduto dal membro effettivo iscritto nel registro dei revisori legali nominato dal Consiglio dei Delegati:

- a) vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- b) esamina il bilancio preventivo, il bilancio di assestamento ed il bilancio consuntivo,

- predisponendo, ove necessario, le relative relazioni illustrative;
- c) vigila sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e ne riferisce al Presidente ed al Consiglio dei Delegati;
 - d) procede anche in uno solo dei suoi membri ed in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo sulla gestione finanziaria, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio;
 - e) svolge le funzioni attribuitegli dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile;
 - f) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria della "Gestione Separata Bonifica".

Art.28 - Norme speciali

1. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica e viene sostituito da uno dei membri supplenti.

Art.29 - Convocazioni, deliberazioni, pubblicazioni e ricorsi

1. Il Consiglio dei Delegati è convocato con preavviso di giorni 15, il Consiglio di Amministrazione con preavviso di giorni 7, i Comitati e le Amministrazioni Distrettuali con preavviso di giorni 4.

2. L' avviso di convocazione da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica certificata o fax dovrà riportare la data e l'ora della seduta indicando, se previsto, anche quelle relative alle seconde convocazioni e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

3. La convocazione d'urgenza del Consiglio dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e delle Amministrazioni distrettuali avviene con telegramma da inviarsi almeno nei 2 giorni precedenti la data di convocazione.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'organo si intende regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi membri. In tal caso, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

5. Per ogni seduta degli Organi Consorziali è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente ed approvato nella seduta successiva e riportante, tra l'altro, la data e l'ora dell'adunanza, i presenti e gli assenti, eventuali assenze ingiustificate, l'ora di chiusura.

6. I membri dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

7. L' Amministratore o il Delegato che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quello dell'Associazione, deve darne notizia agli altri membri ed astenersi dal partecipare al voto ed allontanarsi dalla riunione.

8. La violazione dell'obbligo di cui al comma precedente rappresenta un'infrazione della disciplina consorziale e la delibera assunta è annullabile ai sensi dell'art. 23 c.c

9. Tutte le votazioni sono palesi con l'eccezione di quelle riguardanti persone.

10. Tutti gli atti assunti dagli Organi Deliberativi vengono trascritti, firmati dal Presidente

e, se prodotti dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio dei Delegati, anche dal Direttore Generale.

11. Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati sono pubblicate, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione per otto giorni consecutivi nell'Albo istituito presso la sede dell'Associazione e diventano esecutive trascorso il termine di affissione fatta salva la possibilità per il medesimo Consiglio di dichiararne l'immediata eseguibilità.

12. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di provvedimento di urgenza da sottoporre a ratifica del competente organo, sono pubblicate all'Albo dell'Associazione a pena di decadenza entro il quindicesimo giorno dalla data della loro adozione e sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione.

Art.30 - Ricorsi interni avverso le delibere degli organi consorziali

1. Avverso le delibere adottate dalle Amministrazioni distrettuali è ammesso ricorso, entro 10 giorni ricorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione, al Consiglio di Amministrazione.

2. Avverso le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso, entro 10 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione, al Consiglio dei Delegati.

3. Avverso le delibere del Consiglio dei Delegati è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 7 entro 10 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

4. In ogni caso contro le deliberazioni gli interessati possono proporre, entro 10 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione, opposizione dinnanzi all'organo che le ha emanate.

5. L'opposizione non sospende l'esecutorietà delle deliberazioni adottate.

VII ELEZIONI DEGLI ORGANI CONSORTILI

Art.31 - Cause

1. Le elezioni degli Organi Consorziali avvengono:

- a) ogni 5 anni;
- b) qualora sia decaduto più di un terzo dei delegati eletti.

Art.32 - Eleggibilità, decadenza e sostituzione

1. Sono eleggibili alla carica di Amministratore e di Delegato i consorziati che:

- a) abbiano compiuto l'età di 18 anni;
- b) godano dei diritti civili e politici;
- c) non abbiano riportato condanna passata in giudicato che non consenta l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione;
- d) non siano dipendenti dell'Associazione;
- e) non abbiano lite o vertenza con l'Associazione;
- f) non siano stati messi formalmente in mora per debiti liquidi ed esigibili nei confronti dell'Associazione
- g) non siano stati interdetti, ovvero inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno, salvo in questi due ultimi casi siano autorizzati o non preclusi all'esercizio di attività commerciale.

2. Decadono dalla carica gli eletti colpevoli di infrazioni alla disciplina consorziale, quelli dimissionari, quelli per cui si verificano le condizioni di cui al comma 1 lettere c), d) o e) e, previa delibera del Consiglio dei Delegati, quelli che senza giustificato motivo siano mancati per tre sedute consecutive nell'arco del proprio mandato.

Art.33 - Sostituzione degli Amministratori decaduti o dimissionari o deceduti

1. I componenti delle Amministrazioni Distrettuali, decaduti per le cause di cui all'art. 32 o deceduti, vengono sostituiti dal primo dei non eletti se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 31 lettera b).

2. Subentra automaticamente a un Delegato decaduto o deceduto il primo degli esclusi al secondo turno elettorale all'interno della stessa Zona.

3. Gli Amministratori distrettuali e i Delegati eletti in sostituzione di quelli decaduti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 31 comma b), in attesa delle sostituzioni previste dai commi precedenti gli Organi Consorziali continuano ad operare legittimamente e, nel caso di cui all'art. 31 comma b), limitatamente all'ordinaria amministrazione, deliberando con le maggioranze previste dal presente Statuto calcolate sulla base dei membri effettivi.

Art.34 - Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto tutti i consorziati che godono dei diritti civili e che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

2. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

3. Per le società di persone e per le società semplici il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

4. Per le proprietà in comunione il diritto di voto attribuito ai consorziati proprietari è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari tramite una dichiarazione sottoscritta dagli stessi interessati accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità di ciascun cointestatario e trasmessa alla Direzione Generale dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

5. Ai fini dell'esercizio di voto nell'Assemblea Generale, è ammessa la delega ad un altro consorziato con il limite massimo di 3 deleghe per ogni consorziato. L'atto di delega si intende valido se accompagnato da una fotocopia del documento di identità del delegante.

6. Nei seggi elettorali verrà garantita la segretezza del voto, espresso con schede elettorali opportunamente predisposte per il primo e per il secondo turno elettorale sulla base di modelli approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art.35- Turni elettorali

I. Sono previsti con le modalità indicate nel “Regolamento Elettorale” di cui al successivo art. 39:

- a) un primo turno elettorale ove, per ciascun Distretto, i consorziati eleggono l'Amministrazione Distrettuale;
- b) un secondo turno elettorale ove vengono eletti i Delegati.

TITOLO IV - GESTIONE

VII DEL DIRETTORE GENERALE

Art.36 - Attribuzioni

Il Direttore Generale:

- a) è preposto alla gestione dell'Associazione;
- b) adotta tempestivamente tutte le azioni necessarie per adempiere agli obblighi statutari, agli indirizzi ed alle deliberazioni degli Organi Consorziali;
- c) agisce in nome e per conto dell'Associazione, nei limiti delle proprie competenze, e firma tutti gli atti che non siano di competenza di altri Organi;
- d) predispone tutti gli atti ed i documenti da sottoporre all'attenzione del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio dei Delegati;
- e) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione ove esprime il proprio parere che deve essere riportato a verbale;
- f) ordina i pagamenti e le riscossioni, firmando i documenti necessari unitamente al Dirigente responsabile;
- g) presiede le gare per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, forniture e servizi;
- h) propone al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione;
- i) è il capo gerarchico del personale;
- j) adotta nei confronti del personale subalterno i provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di lavoro eccetto il licenziamento;
- k) relaziona periodicamente al Consiglio dei Delegati e al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività del Consorzio.

TITOLO V - REGOLAMENTI

Art.37 - Regolamento Operativo Generale

1. Il Regolamento Operativo Generale determina tutte le procedure necessarie per il corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Piano di Organizzazione Variabile del personale fa parte del Regolamento di cui al precedente comma, quale modalità di organizzazione del personale.

Art.38 - Regolamento Contributivo - Contabile

I. Il Regolamento Contributivo individua e determina:

- a) i centri di costo ed i criteri di riparto delle spese specifiche e generali;
- b) i criteri per il calcolo delle aliquote;
- c) il piano dei conti, ovvero, le spese straordinarie, le spese ordinarie generali e le spese di esercizio.

2. Nel regolamento dovrà essere altresì stabilita la metodologia attraverso la quale ripartire i costi addebitabili all'irrigazione e di quelli addebitabili alla più generale funzione di

salvaguardia del territorio (smaltimento delle acque).

3. Le spese ordinarie generali dell'area individuata all'art. 40, dovranno essere determinate tenendo conto della perequazione dei costi della bonifica e dell'irrigazione nell'area di sovrapposizione.

Art.39 - Regolamento Elettorale

1. Il Regolamento Elettorale determina tutti i criteri e le procedure necessarie per l'elezione delle Amministrazioni Distrettuali e dei Delegati.

Art.40 - Attività dell'Associazione nell'area classificata di bonifica in sovrapposizione con altri Enti

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono parte integrante del presente Statuto e non possono essere modificate senza il parere preventivo vincolante della Regione Piemonte.

2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni degli articoli 13 comma 4 e 46 della Legge Regionale n. 21/99, nell'area indicata in tinta gialla nella planimetria allegata allo Statuto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'Associazione svolge in via esclusiva e specifica le seguenti attività che costituiscono altresì il limite agli scopi di cui all'art. 1 del presente Statuto:

- a) gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, anche finanziata con contributo pubblico, ivi compresi gli interventi relativi al ripristino delle infrastrutture danneggiate da eventi eccezionali e calamità naturali delimitati dalla Regione Piemonte ai sensi della normativa vigente, dei canali demaniali e consorziali ivi comprese le opere di presa appartenenti al reticolo idrografico artificiale ad uso irriguo realizzato alla data del 31/12/2004 - nei seguenti comuni classificati di bonifica con D.M. n. 1458 del 2 maggio 1931: Candelo (parte), Benna (parte) Verrone (parte), Massazza (parte), Villanova Biellese (parte), Mottalciata (parte), Giffenga (destra Cervo), Castelletto Cervo (destra Cervo), Cossato (parte), Salussola (parte), Dorzano (parte), Cavaglia (parte), Santhià, Carisio, Formigliana (destra Cervo), Casanova Elvo, Buronzo (destra Cervo), Balocco (destra Cervo), Villarboit (destra Cervo) e l'opera di presa dal canale Cavour per il Tenimento isolato Alberetto in comune di Albano;
- b) esercizio e distribuzione dell'acqua ad uso irriguo in forma collettiva ai terreni facenti capo agli utenti nei territori individuati dalla lettera a) ad eccezione dei terreni nei comuni di Candelo e Benna per i quali valgono le norme previste all'art.41 del presente Statuto e fornitura d'acqua irrigua al Tenimento Isolato Alberetto in comune di Albano.

3. Atteso che il reticolo naturale idrografico minore, come definito nel successivo comma 4, è fortemente interconnesso e funzionale all'esercizio unitario e razionale della rete e dei canali di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, l'Associazione potrà segnalare al Consorzio di Bonifica e alla Regione eventuali esigenze di interventi di manutenzione straordinaria a fini irrigui, di competenza del Consorzio di Bonifica.

4. Per l'applicazione del comma 3 il reticolo naturale idrografico minore è individuato nei seguenti corsi d'acqua naturali, con i relativi affluenti : torrente Odda, rio Druma, rio Vallelunga, rio Arletta, rio Ottina, rio Crotta, rio Riozzo, roggia di Casanova e Busonengo, rio Garonna, rio Valle Oca, roggia di Biella, rio Merdano, rio Bazzella, scorrenti nei comuni di Dorzano, Verrone, Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata, Giffenga,

Castelletto Cervo, Salussola, Cavaglià in provincia di Biella e Santhià, Carisio, Formigliana, Casanova Elvo, Buronzo, Balocco in provincia di Vercelli.

5. Sono nulli, e pertanto privi di efficacia e di ogni effetto giuridico fin dall'origine anche nei confronti dei terzi, tutti gli atti posti in essere per iniziativa dell'Associazione in violazione alle norme previste dal presente articolo.

6. per quanto non previsto nei precedenti commi del presente articolo, qualora non si raggiunga un'intesa con il Consorzio di Bonifica la vertenza è demandata, ai sensi dell'art. 13, L.R. 21/99, alla Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63 della legge regionale n. 21/99, che esprime una proposta di accordo entro novanta giorni. Nel caso in cui la proposta di accordo espressa dalla Consulta regionale non sia accolta dalle parti, la Giunta regionale nomina un commissario per la soluzione della vertenza.

7. La Regione per l'applicazione del presente articolo esercita la vigilanza ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 21/99

Art.41 - Subutenti

1. Ai sensi del D.M. n. 535 del 30 maggio 1967 è stato istituito un regime di subutenza per la roggia Marchesa e la roggia del Terzo del principe tra l'ex Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia ed i terreni ubicati nei comuni interessati. Le disposizioni previste dal predetto Decreto Ministeriale vengono riconosciute dal presente Statuto e pertanto i rapporti tra i subutenti e l'Associazione saranno regolati esclusivamente dalle norme ivi contenute.

Art.42 - Utenti esterni

1. Sono utenti esterni i soggetti che utilizzano le acque e le opere consortili ai fini irrigui per terreni che sono situati al di fuori del comprensorio consortile. Gli utenti esterni non partecipano all'Assemblea Generale di cui all'art. 11 ed il loro rapporto con l'Associazione è regolato da apposita convenzione secondo quanto previsto dal Regolamento Operativo Generale di cui all'art. 37.

2. Ciascun utente esterno è tenuto a compartecipare alle spese in base a quanto stabilito dal Regolamento contributivo - contabile di cui all'art. 38.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

1. In via transitoria, allo scopo di garantire il rispetto dei criteri di organicità, funzionalità ed economicità della gestione irrigua e di bonifica, con particolare riferimento all'area di sovrapposizione di cui all'articolo 40, il commissario straordinario anche come organo provvisorio provvede all'approvazione dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 37, 38 e 39 in quanto strumenti giuridici necessari per il funzionamento dell'Associazione ed in particolare nella perequazione dei costi della bonifica e dell'irrigazione nell'area di sovrapposizione;

2. La realizzazione e la gestione degli interventi finanziati con articolo 141, comma 1, lett. a, della legge 388/2000 costituito dagli impianti interconnessi del sistema del Canale Cavour - comprendente tutto il territorio tra i fiumi Dora Baltea - Po e Sesia - pur mantenendo l'unitarietà sotto il profilo idrico, è di competenza dell'Associazione nelle sole aree del Comprensorio dell'Associazione individuate ai sensi dell'articolo 2, fatte salve le disposizioni

dell'articolo 40, ovvero fatti salvi gli accordi presi prima del 30/10/2004 per terminare lavori finanziati già avviati ivi compresa la realizzazione del Naviletto della Mandria la cui ricostruzione verrà completata dal Consorzio di Bonifica operante nelle aree classificate con D.M. n. 1458 del 2 maggio 1931 in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 757459 del 23.05.02.

3. In funzione delle sostanziali innovazioni intervenute nel procedimento di scissione verranno avviate le necessarie variazioni delle anagrafiche fiscali in capo all'Associazione.

4. In attuazione della scissione parziale avviata con D.G.R. n. 110-14109 del 22 novembre 2004 verranno predisposte le eventuali proposte di modificazioni nel regime concessorio dei canali demaniali d'irrigazione e delle derivazioni, che si renderanno necessarie, in funzione delle utenze servite e tenuto conto dei gestori a suo tempo riconosciuti dai Ministeri competenti, in seguito al provvedimento di scissione ivi compresa, per la gestione in comune di canali o altri impianti idrici, la possibilità di costituire con atto pubblico idonee contenze ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale n. 21/99.

5. Ai fini delle prime elezioni consorziali, il comprensorio si intende suddiviso nelle Zone: "tra Torrente Elvo e Torrente Cervo", "Santhià", "Trino" e "Vercelli" come risulta dalla planimetria allegata all'articolo 10 del Regolamento elettorale.

6. La Regione per l'applicazione del presente articolo esercita la vigilanza ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 21/99. Tutte le disposizioni del presente Statuto, e dei regolamenti consortili, che fanno riferimento alla bonifica o alla gestione separata bonifica, trovano applicazione solo nelle aree del comprensorio classificate di bonifica nei modi di legge, escluse in ogni caso le aree già classificate di bonifica con D.M. n. 1498 del 2 maggio 1931.